

**Unione Comuni Modenesi Area Nord**

(Provincia di Modena)



**Oggetto CONVENZIONE :**

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO  
ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD  
DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PER  
I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE  
REALIZZATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO SOCIALE  
TERRITORIALE E PER IL DIRITTO ALLA CASA.**

**Data Stipula**

28/04/2017

**Repertorio n.**

816

**Contraenti :**

COMUNE DI CAVEZZO  
COMUNE DI CAMPOSANTO  
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA  
COMUNE DI MEDOLLA  
COMUNE DI MIRANDOLA  
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  
COMUNE DI SAN PROSPERO  
COMUNE DI SAN POSSIDONIO

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep. n.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE REALIZZATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E PER IL DIRITTO ALLA CASA.

\*\*\*\*\*

Il giorno \_\_\_\_\_ dell'anno duemiladiciassette

( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2017) nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord,

tra:

- Antonella BALDINI, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a Camposanto (MO), Via Baracca, n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Lisa LUPPI, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 24.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

-Luca PRANDINI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 Maggio, n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Filippo MOLINARI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Maino BENATTI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, Via Giolitti 22, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Alberto SILVESTRI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 28.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Rudi ACCORSI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), P.zza Andreoli, n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 21.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Sauro BORGHI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Luca PRANDINI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze, n. 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 30 del 08.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

## PREMESSO

che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della vigente normativa regionale;

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con proprie deliberazioni consiliari, hanno approvato la Convenzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 30 del 08.04.2017, esecutiva, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato la Convenzione in parola, approvando nel contempo il presente schema di convenzione.

## TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord (d'ora in poi: Unione) delle funzioni relative a:

□ amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale realizzate attraverso il Servizio Sociale Territoriale. In particolare:

- realizzazione delle azioni finalizzate a garantire l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- valutazione, ricerca, counselling, progettazione e accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità;
- sostegno e recupero di situazioni di bisogno e promozione di nuove risorse sociali;
- realizzazione di interventi per la promozione e lo sviluppo del capitale sociale della comunità;
- realizzazione di interventi atti a garantire l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari in stretto raccordo con l'Ausl del territorio";
- amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

2. Il conferimento all'unione delle funzioni comunali nelle materie oggetto della presente convenzione è integrale, senza che residuino in capo al singolo Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

3. Dal momento del loro trasferimento, nelle materie oggetto della presente convenzione, i rispettivi organi dell'Unione esercitano le competenze che originariamente spettano ai Consigli, alle Giunte ed ai responsabili di Servizio/di Area dei Comuni.

4. Gli atti di Programmazione e di Organizzazione, adottati dai competenti organi dell'Unione, definiscono gli obiettivi strategici ed operativi, gli ambiti di attività, le risorse finanziarie e la struttura al fine di consentire l'esercizio ottimale delle funzioni trasferite.

#### Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni diverrà efficace al momento dell'adozione, da parte della Giunta dell'Unione, della deliberazione con cui verrà definita la struttura organizzativa del nuovo servizio.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze e svolge le attività inerenti le funzioni di cui all'art. 1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti e subentra agli stessi nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi per l'esercizio ed il funzionamento delle stesse.

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari alla cessione dei rapporti giuridici ed al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1.

4. L'Unione trasmette ai Comuni l'elenco degli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione e relativi al servizio.

#### Art. 3 – Struttura Organizzativa

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività, conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.

2. La denominazione e la sede della struttura organizzativa sono determinate dalla Giunta.

#### Art. 4 – Risorse Umane

1. La dotazione organica ed i provvedimenti necessari per la gestione della struttura organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, non riservati alla competenza dei Responsabili dei Servizi/delle Aree, sono adottati dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti assunti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. I Comuni conferenti trasferiscono e/o comandano all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e provvedono all'adozione degli atti necessari per il subentro dell'Unione ai singoli Comuni nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo di natura occasionale e gli altri rapporti a tempo determinato e di natura flessibile, compresa l'eventuale assegnazione di personale somministrato in servizio presso gli Enti per lo svolgimento delle attività conseguenti al sisma del maggio 2012, correlati al trasferimento delle funzioni oggetto della presente convenzione e necessari al loro ottimale esercizio.

#### Art. 5 – Risorse Finanziarie

1. Le risorse finanziarie del servizio vengono assegnate attraverso l'iscrizione delle

relative poste nel Bilancio generale dell'Unione

2. L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette tempestivamente (normalmente entro 30 giorni), dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, il piano di riparto delle spese del servizio con indicazione dei trasferimenti a carico di ciascun comune per il triennio cui il bilancio stesso si riferisce.

3. L'Unione trasmette ai Comuni le variazioni ai suddetti trasferimenti che nel corso dell'anno si dovessero rendere necessarie a seguito di variazioni di bilancio o in applicazione dei criteri di riparto delle spese fra i comuni.

4. Di norma entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo viene trasmesso ai singoli comuni il riparto degli oneri finanziari a carico di ciascuno.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

#### Art. 6 – Risorse Strumentali

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e

delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso,

a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

#### Art. 7 – Ripartizione delle Spese

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

2. A regime, tutte le spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e vengono ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione, fatta eccezione per particolari spese o progetti le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione sentiti i comuni interessati.

3. In deroga al criterio di ripartizione delle spese previsto dal comma precedente, relativamente al primo anno di avvio del servizio la ripartizione avviene sulla base della differenza tra spese ed entrate trasferite direttamente attribuibili al Settore Sociale. In sede di deliberazione del Rendiconto relativo al primo anno di esercizio, in relazione all'esperienza gestionale effettuata in Unione, verranno assunte le decisioni necessarie per il passaggio, anche graduale, al criterio di ripartizione di cui al comma 2.

4. Le spese necessarie per la gestione di specifici progetti innovativi saranno previste

nel programma attuativo annuale del piano di zona per la salute ed il benessere sociale.

#### Art. 8 – Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

1. L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo dell'Unione e del nuovo Ente aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti sopra menzionati.

#### Art. 9 – Conferenza per la programmazione in forma associata delle Politiche Sociali

1. E' istituita la Conferenza per la programmazione in forma associata delle Politiche Sociali composta dal membro della Giunta dell'Unione con delega alle Politiche Sociali, che la presiede, e da un rappresentante per ognuno dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

2. La Conferenza esercita funzione consultiva e di indirizzo sugli atti di programmazione dell'Unione in materia socio-sanitaria. Essa è, comunque, sentita prima dell'adozione dei seguenti atti:

- a) Documento Unico di Programmazione dell'Unione;
- b) Piano sociale di Zona.

3. La Conferenza formula il proprio parere a maggioranza dei presenti.

4. In sede di prima costituzione e sino al termine del mandato elettivo dei Sindaci attualmente in carica, i rappresentanti dei Comuni aderenti sono individuati negli Assessori alle Politiche sociali in carica al momento del trasferimento del servizio.

5. La nomina del rappresentante del Comune ha carattere fiduciario e può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento e senza motivazione.

#### Art. 10 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

2. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1°

gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

5. I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

#### Art. 11 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- a) uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- b) uno dalla Giunta dell'Unione;
- c) uno di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

#### Art. 12– Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a

specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

#### Art. 13- Registrazione

1. Il presente atto composto da n. 11 pagine scritte per intero, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, annessa al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, Tabella allegata del D.P.R n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Camposanto

Per il Comune di Cavezzo

Per il Comune di Concordia sulla Secchia .

Per il Comune di Medolla

Per il Comune di Mirandola

Per il Comune di San Felice sul Panaro

Per il Comune di San Possidonio

Per il Comune di San Prospero

Per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord